

IX

EGITTO (DIRITTO)*

Vincenzo Arangio-Ruiz**

(1884-1964)

Il diritto postfaraonico è largamente noto attraverso i papiri. Ma, per quanto si parli sovente del «diritto dei papiri», questo non va considerato come un sistema unitario, svoltosi secondo proprie leggi di sviluppo: l'interesse maggiore degli studi papirologici è invece nella possibilità di confrontare le diverse esigenze giuridiche delle singole nazionalità e di osservare le reciproche recezioni e contaminazioni.

Nell'età tolemaica (332-31 a. C.), gl'indigeni conservarono propri tribunali e propri notai, e quindi il loro diritto: ad uso dei giudici se ne redigevano dei massimari, come quello che viene citato nel processo di Hermias (pap. Taur. 1) o come l'altro, custodito nella Biblioteca di Monaco, del quale lo Spiegelberg ha di recente rintracciato i frammenti. Meno uniforme era il diritto dei Greci: accanto alle leggi di Naucrati (fondata dai Milesi nel sec. VII) sorsero quelle di Alessandria, in forma di editti e decreti (διαγράμματα, προστάγματα) del re (molti ne conosciamo, specie attraverso la raccolta contenuta nel celebre papiro di Halle, i cosiddetti δικαιώματα); più tardi, Tolemaide, fondata nel sec. III a. C., ebbe tutti gli organi tipici della πόλις, e quindi l'autonomia; ma inoltre vivevano da Greci i coloni militari (κληρούχοι, e fra essi in prima linea i κάτοικοι), stanziati dai Tolomei nei varî distretti, e almeno nel Fayyum collegati fittiziamente ad una città (Arsinoe) nei cui quartieri ciascuno si considerava domiciliato. Tuttavia, le norme vigenti fra i Greci tendevano all'unificazione: mentre Naucrati si riduceva a una borgata, le leggi date ad Alessandria vennero spesso imitate in Tolemaide, ed eguale era la tendenza dei κάτοικοι, che per la varietà della provenienza non avevano inizialmente di comune se non le idee fondamentali ricorrenti in tutto il mondo greco. Ma l'Egitto aveva anche altri abitanti: qualche norma speciale vigeva fra i discendenti dei Persiani, altra volta signori del paese (Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς), e un diritto proprio avevano gli Ebrei, numerosi e battaglieri specialmente nella capitale. Influenze reciproche, massime del diritto greco sopra l'egiziano, non mancano: la vigilanza statale sui trasferimenti immobiliari tende ad avvicinare i regimi della vendita e del matrimonio, e la necessità di tradurre in greco — ai fini delle pubbliche registrazioni e per il giudizio dei tribunali misti — i contratti demotici riesce talvolta a inserire i fini pratici degl'indigeni nelle categorie giuridiche greche: d'altronde, la forte prevalenza economica dei dominatori e la tendenza dei pochi indigeni benestanti a scimmiettarli caccia sempre più nell'ombra gli Egiziani, le cui costumanze — anche se conservate nei bassi strati — sono sempre meno documentate.

Tutto ciò si rispecchia, come si è accennato, nella giurisdizione: il potere giudiziario del re, al quale spesso le parti ricorrono direttamente, è più spesso esercitato attraverso i tribunali permanenti egiziani (λαοκρίται) o greci (χρεματισταί) o misti (κοινοδίκαια); ma la competenza dei crematisti si estende via via a tutti i processi: inoltre le città greche hanno i loro propri tribunali, e i funzionari dei distretti (στρατηγοί) sono spesso invocati come giudici di pace, alla cui decisione le parti si attengono il più delle volte.

I conquistatori romani non importano nei primi secoli il loro diritto se non per i rapporti fra loro; anzi lasciano sussistere (come si rileva da quell'importantissimo massimario che è il γνῶμων dell'ἴδιος λόγος) le preesistenti differenziazioni etniche, approfondendo dal punto di vista politico e amministrativo il distacco fra Egiziani e Greci e confermando i divieti di connubio. Ma il notariato e i tribunali si unificano: gli agoranomi greci diventano presto i redattori di ogni contratto, mentre la giurisdizione si accentra formalmente nel prefetto e nei suoi delegati, come lo *iuridicus Alexandriae* e gli strateghi ed epistrateghi dei distretti. Questa unificazione, nonché la crescente decadenza della popolazione indigena, accelerano la formazione di un sistema unitario, che è greco nelle linee generali benché abbia assorbito varî elementi locali e benché le preferenze tradizionali trovino frequente espressione nella molteplicità d'istituti miranti a scopi analoghi. È questo il diritto che chiamiamo greco-egizio: i governatori romani, a decorrere almeno dal tempo di Traiano, lo designavano come «legge degli Egiziani» (νόμος τῶν Αἰγυπτίων).

La costituzione caracalliana del 212, che dava a tutti i sudditi la cittadinanza romana, e della quale un lacunosissimo papiro di Giessen (pap. Giss. 40) ha conservato la traduzione greca, trasformò radicalmente la situazione, facendo del diritto romano la norma comune. Della lotta fra il diritto imperiale e il diritto locale, iniziata a questo punto, le fasi furono descritte fin dal 1891 in una mirabile opera del Mitteis; ma i papiri successivamente editi ne hanno precisato gli aspetti istituto per istituto. Come era naturale, ben di rado i provinciali praticarono apertamente istituti contrari al diritto imperiale: più spesso resistettero passivamente, dando forma romana al contenuto pratico del diritto loro. All'una e all'altra tendenza gl'imperatori si opposero nei primi tempi (in massima, fino a tutto il regno di Diocleziano), poi il compromesso si fece frequente: istituti ellenistici ed orientali furono accolti nel diritto romano della decadenza, e più negozi giuridici fondamentali, come la stipulazione e la tradizione, degenerarono in modo da soddisfare, pur sotto l'egida dell'antico nome, le aspirazioni dei provinciali.

Perciò il diritto romano postclassico e bizantino, come lo conosciamo attraverso gli strati più recenti della compilazione giustiniana, fu chiamato diritto romano-ellenico.

Peraltro, quantunque il diritto giustiniano stia a base dei papiri del sec. VI e del VII e resista in parte anche dopo la conquista araba (anno 641), non è a dire che vi trovi sempre adesione piena.

La decadenza della civiltà greca aveva fatto ritornare in primo piano la popolazione autoctona, e con essa certe correnti giuridiche delle quali dopo i primi decenni dell'era volgare si era perduta la traccia. Ad onta di ripetute condanne, queste correnti riescono a prevalere nella pratica.

L'importanza che ebbe per tutti i signori dell'Egitto lo sfruttamento della fertilità del suolo rese fondamentale il problema dei possessi. La soluzione tolemaica, che tutta la terra fosse propria del re, coincideva, oltre che col sistema faraonico, anche con la costruzione greca (cfr., ad es., Strabone, XI, 3, 6), secondo la quale una delle differenze fra le città-stati e i regni territoriali era nel considerare rispettivamente come proprietari dei fondi i privati cittadini o il re. In Egitto i privati sono semplici concessionari di un godimento più o meno limitato: pressoché equivalente alla proprietà privata per la terra da giardino, da frutteto o da costruzione (γῆ ιδιόκτητος), per cui non vige altro limite che l'imposta; esente forse anche da questo limite, ma precario e revocabile, per le tenute assegnate a ministri e favoriti, γῆ ἐν δορεῖ (come la tenuta di Apollonio ministro di Tolomeo Filadelfo, a noi ben nota attraverso la corrispondenza del fattore Zenone); strettamente personale per le terre dei coloni militari (γῆ κατοικική), la cui trasmissibilità ereditaria fu riconosciuta a fatica, mentre fra vivi si trasmettevano solo con una finzione di surrogazione per inadempimento degli obblighi tributari; ridotto a mera affittanza (μίσθωσις) per la terra da semina che si ripartisce fra i «coloni del re», con mercede in danaro o in natura, commisurata al prodotto effettivo o ad una produzione ipotetica, in piccole parcelle corrispondenti alla capacità lavorativa di una famiglia o in grandi parcelle destinate al subaffitto. La situazione non muta in età romana, salva la stabilizzazione del terreno catecico la cui condizione si avvicina a quella della γῆ ιδιόκτητος: la concessione ἐν δορεῖ, rivive per qualche tempo nei *patrimonia* (οὐσίαι), assegnati a membri della famiglia imperiale o a favoriti, ma ritornati all'imperatore nell'età di Nerone pur conservando per alcuni decenni un bilancio a parte. L'affitto delle terre da semina, in grandi e in piccoli lotti, è pur sempre la regola; anzi nei periodi di maggior carestia si ricorre all'affitto forzoso, e a singoli gruppi di piccoli coltivatori sono aggregati sudditi abbienti che rispondono in via sussidiaria del tributo: è questo il tempo in cui i contadini vengono costretti, sotto la comminatoria di gravi pene, alla permanenza nei rispettivi villaggi. Un allargamento dei possessi privati si determina, dal sec. IV in poi, attraverso il *patrocinium* che i contadini angariati chiedono ai *potentiores*, capaci di difenderli dalle pretese eccessive dello stato: questo vi contrasta a lungo, ma nel 415 Onorio e Teodosio capitolano, disponendo (*Cod. Th.*, XI, 24, 6) che le terre già date in patrocinio rimangano ai nuovi signori e legittimando così la servitù della gleba (v. COLONATO). In età bizantina potenti famiglie, come quella degli Apioni in Ossirinco, disponevano del territorio e della popolazione di interi villaggi o gruppi di villaggi: ben più ristretto era il territorio di diretta pertinenza dello stato nei cosiddetti *vici publici* (μετροκομῖαι) e quello che per via di donazioni e testamenti affluiva a chiese e monasteri.

Minuziosamente controllato nei trasferimenti era il possesso delle terre e case private, nonché degli schiavi. Il diritto alessandrino disponeva che, formatosi tra le parti l'accordo relativo a una compravendita,

le caratteristiche della cosa venduta, nonché i nomi delle parti e il prezzo pattuito, fossero comunicati ai questori, versando contemporaneamente una tassa: i questori redigevano l'atto pubblico, e di tutti i contratti tenevano nota in fogli intestati ai nomi dei venditori e ordinati secondo i demi in cui si ripartiva la popolazione della città. Un regime analogo vigeva fra i Greci sparsi per il regno, salvo che i magistrati cittadini erano sostituiti dai notai, obbligati anch'essi a tenere l'archivio delle convenzioni redatte col loro ministero e a non redigere il nuovo documento

senza aver controllato che la cosa fosse nella libera disponibilità del venditore. Perfezionando il sistema, i governatori romani introdussero in ogni capoluogo di distretto due specie di libri fondiari: i libri dei possessi (βιβλιοθήκαι τῶν ἐγκτέσεων) per le terre e case private; i libri delle cose di pubblica ragione (βιβλιοθήκαι δημοσίων λόγων) per le terre cateciche: i fogli di questi registri, detti διασπρώματα, erano intestati ai possessori, e contenevano quanto occorreva alla descrizione degli immobili e della loro situazione giuridica: i notai richiesti della confezione di negozi giuridici immobiliari dovevano chiederne l'autorizzazione alla βιβλιοθήκη competente. Forma di pubblicità che avrebbe severamente tutelato i diritti dei terzi, ma che, ad onta dell'insistenza dei governatori del sec. I e del II, fu spesso trascurata: in seguito fu lasciata cadere, e le rare menzioni che se ne trovano dopo la *constitutio Antoniniana* sono mere sopravvivenze. Una nuova forma di pubblicità dei diritti immobiliari si andò costituendo secondo le direttive generali del tardo diritto romano, in specie con l'*insinuatio* dei trasferimenti negli atti (*gesta*) dei magistrati locali.

Le disposizioni circa i libri dei possessi (in specie l'editto del prefetto Mezio Rufo trascritto nella famosa petizione di Dionisia, pap. Oxy. 237) ci danno le indicazioni più precise intorno ai diritti reali noti all'Egitto greco-romano. Accanto al possesso pieno e attuale, va iscritta nei libri l'ipoteca, intesa come possesso *in fieri*, e soprattutto quella costituita sui beni del marito a garanzia della dote; inoltre un caratteristico *ius ad rem* che, secondo una pratica tipicamente egiziana, si suole costituire nel contratto di matrimonio a vantaggio dei figli futuri, e che i genitori possono a tempo opportuno, fra vivi o *mortis causa*, trasformare in possesso dei singoli figli su beni determinati. Allo stesso modo dovevano essere registrati i diritti di usufrutto e di abitazione dei quali fanno menzione i testamenti. Non erano invece considerate come diritti autonomi le servitù, concepite secondo i casi o come limitazioni legali della proprietà o — specie per i diritti di passaggio — come pertinenze dell'immobile.

Nei papiri hanno larga parte i contratti, non ordinati secondo tipi immutabili ma tendenti tuttavia a stilizzarsi, secondo i tempi e i distretti, in formulari tipici. Accanto alla vendita è diffusissima la μίσθωσις, altrettanto varia di atteggiamenti quanto la *locatio* romana: affitto di terreni e di case, colonia parziaria, soccida, contratti di baliatico, di tirocinio, di servizio. Le condizioni economiche generali vi si riverberano, oltre che nella prevalenza della mercede in danaro o di quella in natura, anche nella pietosa disparità fra le parti nei secoli più tristi: in epoca bizantina, i contratti di servizio e di tirocinio assumono l'aspetto di dedizioni in servitù, e perfino gli affitti di fondi e di case, il cui termine è posto a discrezione del locatore, divengono forme attenuate di colonato. Frequentissimi sono anche i contratti di mutuo (δάνειον), in danaro e in derrate, costruiti come titoli formali ed esecutivi, spesso al portatore: i conti correnti con le banche danno luogo a operazioni di giro, e creano uno speciale tipo di documentazione bancaria, che fa concorrenza

ai documenti notarili. Le contrattazioni più duramente usuarie si nascondono sotto il nome del deposito, con obbligo di pagamento del doppio in caso di mancata restituzione, o sotto la finzione di una vendita di derrate a prezzo anticipato.

Il principio dell'esecuzione delle obbligazioni sulla persona del debitore, al quale molti documenti accennano, dà luogo in certi papiri demotici alla caduta del debitore in schiavitù; più spesso il debitore si sottopone nel momento del contratto alle regole vigenti per i Persiani τῆς ἐπιγονῆς, con la conseguenza di cadere in una condizione quasi servile che dura fino allo scomputo del debito. Ma nell'epoca imperiale sembra aver prevalso il principio dell'esecuzione sul patrimonio.

Nella famiglia si rivelano più spiccate le differenze fra Egiziani e Greci: uniti i primi in organismi compatti, tenuti insieme dalla riserva che nei contratti matrimoniali viene fatta a favore dei nascituri e dalla proprietà in mano comune amministrata dai primogeniti, spesso per un lungo ordine di generazioni;

riuniti invece i secondi solo quanto occorre all'allevamento della prole, ma con una distinzione sempre limpida fra la capacità di diritto, spettante anche ai figli di famiglia, o la capacità di agire di cui il giovane è privo fino ai 18 anni: il padre e il tutore sono l'uno e l'altro rappresentanti legali del minorenne. Assai più lieve è la tutela (del marito o del figlio o del prossimo parente) a cui sono soggette le donne; anzi la si può considerare una mera sopravvivenza; tant'è che si tende a investire la vedova di un potere di amministrazione sui beni dei figli, concorrente con quello del tutore e talvolta predominante, e a consentirle qualsiasi atto di disposizione sulle persone dei minorenni.

Il matrimonio è lecito è usatissimo tra fratello e sorella, escluso in massima fra le varie nazionalità: di poligamia non vi è traccia. Il relativo atto presenta, massime fra Egiziani, varî tipi, distinguendosi in specie un matrimonio di pieno diritto e un matrimonio morganatico; ma forse anche questa contrapposizione si è ridotta fin dall'età tolemaica a una divergenza di formulari. Nell'epoca romana domina l'antitesi fra matrimonio scritto (γάμος ἔγγραφος) e non scritto (ἄγραφος), con diversità di effetti che forse si spiegano con l'applicazione del diritto di famiglia greco quando esista una scrittura che vi si conformi, del diritto romano e della sua ferrea potestà paterna quando non siano state prese disposizioni. Alla dote portata dalla moglie corrisponde sovente una donazione nuziale, versata dal marito o promessale per il caso di divorzio: le famiglie egiziane vivono spesso, così nell'età tolemaica come nella bizantina, in regime di comunione universale dei beni. Il divorzio è lecito in ogni tempo, e praticato — a quanto pare - con frequenza.

L'eredità, che fra gli Egiziani si risolve nella libera disponibilità di beni predestinati o in un accrescimento delle aspettative sul beni in mano comune, segue fra i Greci, e in quella larga parte della popolazione indigena che ne imitò il costume, il principio della divisione in parti eguali tra i figli o fra le stirpi discendenti, con l'esclusione della figlia maritata e dotata, ma con la netta tendenza ad eliminare per ogni altro verso la profonda differenziazione che altrove i Greci ponevano fra i due sessi: una regola quanto mai caratteristica, che sembra ormai accertata, è che nel caso di seconde nozze i beni si dividano in parti eguali fra i due letti. In mancanza di discendenti, si passa, sempre in conformità del diritto comune greco, alle parentele rispettivamente discendenti dal padre, dall'avo, dal bisavo dell'ereditando (il padre esclude i fratelli, ma i figli del fratello premorto concorrono con gli zii per la quota che sarebbe spettata al loro padre; e similmente nelle altre parentele); la regola è stata accolta, quanto alla parentela paterna, nel diritto giustiniano.

Ai Greci è dovuta l'introduzione del testamento, che è di solito testamento notarile pubblico, raramente segreto: nella determinazione dei successori a titolo universale e particolare, nelle possibilità di concorrenza della delazione testamentaria con la legittima, nell'ammissione della diseredazione la libertà è massima. Gli Egiziani, che in età romana si valgono largamente dell'istituto greco, preferiscono tuttavia tipi speciali di divisioni *inter liberos*, spesso fuse con il contratto di matrimonio fra i genitori o con quello relativo a uno o due fra i discendenti (συγγαφοδιαθήκαι): alla tradizione indigena risponde pure la donazione *mortis causa* irrevocabile, praticata — in opposizione manifesta al diritto imperiale - anche dopo Giustiniano.

BIBLIOGRAFIA

I papiri giuridici sono pubblicati nelle ormai numerosissime raccolte generali di papiri, in riviste specializzate e in atti accademici. Un elenco di queste pubblicazioni si troverà alla voce PAPIRI: una raccolta scolastica è quella di P. M. Meyer, *Juristische Papyri*, Berlino 1920; un trattato generale con ricca scelta di documenti è quello di L. Mitteis e U. Wilcken, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrskunde*, Lipsia 1912. Sulle varie nazionalità e sulla evoluzione generale possono consultarsi L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Lipsia 1891; L. Wenger, *Volk und Staat in Ägypten am Ausgang der Römerherrschaft*, Monaco 1922; G. Segrè, *L'Editto di Caracalla sulla concessione della cittadinanza*, in *Studi in onore di Silvio Perozzi*, Palermo 1925, p. 137 segg.; E. Bickermann, *Das Edikt des Kaisers Caracalla in pap. Giess. 40*, Berlino 1926; V. Arangio-Ruiz, *Applicazioni del diritto giustiniano in Egitto*, in *Aegyptus*, I (1920), par. segg. — Sul regime delle terre, M. Rostowzew, *Studien zur Geschichte des römischen Kolonats*, Lipsia 1910; Id., *A large estate in Egypt in the third Century B. C.*, Madison 1922; E. Kornemann, in *Pauly-Wissowa, Real-Encycl.*, Suppl. IV, 1924, p. 227 segg.; W. Kunkel, *Über die Veräußerung von Katökenland*, in *Zeitschr. der Savigny-Stift.*, XLVII (1928), p. 285 segg.; F. De Zulueta, *Patronage in the later Empire*, in *Oxford Studies in soc. and leg. history*, I, 11,

1909. — Sui diritti reali immobiliari, H. Lewald, *Beiträge zur Kenntniss des röm.-ägypt. Grundbuchrechts*, Lipsia 1909; J. Partsch, *Die griechische Publizität der Gründstücksverträge im Ptolemäerrechte*, in *Festschrift f. O. Lenel*, Lipsia 1923, p. 77 segg.; E. Schénbauer, *Beiträge zur Geschichte des Liegenschaftsrechts*, Lipsia 1924; G. Flore, Sulla βιβλιοθήκη τῶν ἐγκτήσεων, in *Aegyptus*, VIII (1927), p. 43 segg.; in particolare sulla κατοκή dei discendenti e sulla comunione familiare J. Partsch, in K. Sethe, *Demotische Urkunden sum ägypt. Bürgschaftsrechte*, in *Abhandl. sächs. Akad.*, XXXII, Lipsia 1920, p. 687 segg.; e V. Arangio-Ruiz, *Persone e famiglie nel diritto dei papiri*, Milano 1930, p. 50 segg.; e sulle servitù R. Taubenschlag, *Das Recht auf ἔισοδος und ἰζόδος in den Papyri*, in *Archiv. f. Papyrusforsch.*, VIII (1926), p. 25 segg. Sui contratti A. Berger, *Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden*, Lipsia 1911; V. Arangio-Ruiz, *Lineamenti del sistema contrattuale nel dir. dei pap.*, Milano 1928: in particolare sul δάνειον J. Partsch, in *Zeitschr. f. Handelsu. Konkursrecht*, LXX (1912), p. 437 segg.: e in senso contrario F. Brandileone, in *Rend. Accad. Bologna*, 1930. - Sul procedimento esecutivo H. Lewald, *Zur Pertonalexécution im Rechte der Papyri*, Lipsia 1910; F. von Woess, *Das Asylwesen Ägyptens*, Monaco 1923; - Sulle garanzie reali immobiliari A. B. Schwarz, *Hypothek und Hypallagma*, Lipsia 1911; P. Jore, *Erzrichter und Chrematisten*, in *Zeitschr. der Savigny-Stift.*, XXXVI (1915), p. 230 segg.; XXXIX (1918), p. 52 segg.; XL (1919), p. 1 segg. — Sul diritto di famiglia (oltre V. Arangio Ruiz, *op. cit.*), R. De Ruggiero, *Studi papirologici sul matrimonio e sul divorzio*, in *Bull. ist. dir. rom.*, XV (1903), p. 179 segg.; Id., *Nuovi documenti per la storia del matrimonio, etc.*, in *Studi stor. per l'ant. class.*, I, 1908, p. 161 segg., 317 segg. Sulle successioni, da ultimo, H. Kreller, *Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der gr.-ägypt. Papyrusurkunden*, Lipsia 1919. Numerosi studi sono dedicati al diritto penale (v. R. Taubenachslg, *Das Strafrecht im Rechte der Pap.*, Lipsia 1916) e in specie al processo, per cui i documenti papiracei indicano spesso gli sviluppi di tutto il diritto dell'Impero: fra i molti cfr. L. Mitteis, *Zur Lehre von den Libelli und der Prozesseinleitung nach den Pap.*, in *Berichte sächs. Akad.*, LXII (1910), p. 61 segg.: A.-J. Boyé, *La denuntiatio introductive d'instance sous le Principat*, Bordeaux 1922; A. Steinwenier, *Studien sum rom. Versäumnisverfahren*, Monaco 1914; M. Wlassak, *Zum röm. Provinzialprozess*, in *Sitzungsber. Akad. Wien*, CXI (1919), IV.

* Il presente articolo riproduce il testo della sottovoce *Diritto* della voce *Egitto* pubblicata nel volume XIII dell' *Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti* della Treccani, Roma 1932 (rist. 1949), 584ss.

* * Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964), com'è noto, è stato tra i massimi storici del diritto e papirologi del Novecento, rinomato studioso, oltre che di diritto romano, di diritti greci e orientali. Docente presso le Università di Camerino, Perugia, Cagliari, Messina, Modena, Napoli, Roma, fu anche Presidente dell'Accademia dei Lincei e Ministro Di Grazia Giustizia e della Pubblica Istruzione, negli anni 1944-1948, nei governi Badoglio, Bonomi e Parri.

Riproponiamo la sottovoce, sulle pagine di *AOM-AME*, col permesso degli eredi, in quanto essa è stata appena ripubblicata nella silloge dell'autore *Voci di Enciclopedie e di Dizionari. Edizione Nazionale delle Opere di Vincenzo Arangio Ruiz*, Vol. I (progetto finanziato dal Ministero della Cultura; Commissione scientifica: Francesco Paolo Casavola, Cosimo Cascione, Andrea Di Porto, Francesco Fasolino, Francesco Lucrezi, Carla Masi; Curatori: Francesco Paolo Casavola, Andrea Di Porto, Francesco Fasolino, Francesco Lucrezi, Carla Masi; Direttore del Comitato editoriale Giovanbattista Greco) (Torino, Giappichelli, 2025, pp. 341).

La presente sottovoce segue quella 'Grecia (diritto)', pubblicata sullo stesso fascicolo. Riguardo al valore storico del pensiero del Maestro, e alla persistente attualità delle sue indagini, si rinvia alla prefazione di Casavola contenuta nel citato volume.

Segnatamente con riferimento alla presente sottovoce, si evidenzia – analogamente a quanto già fatto con riferimento alla sottovoce 'Grecia (diritto)', alla quale si rinvia - che essa, ovviamente, va inquadrata nel contesto culturale degli anni in cui fu elaborata e pubblicata, e vale anche a segnare la distanza tra alcune categorie adoperate dall'autore e quelle in uso ai giorni nostri.

La bibliografia citata è quella, ovviamente, compilata dall'Autore.

I Direttori

Nonostante molte notizie riguardo al diritto egizio si possano ricavare dai papiri a noi pervenuti, è tuttavia improprio parlare di un «diritto dei papiri», dal momento che non si è mai consolidato un sistema giuridico unitario, svoltosi secondo proprie leggi di sviluppo. L'interesse maggiore degli studi papirologici è invece nella possibilità di confrontare le diverse esigenze giuridiche delle singole nazionalità e di osservare le reciproche recezioni e contaminazioni.

I conquistatori romani non importarono nei primi secoli il loro diritto se non per i rapporti fra loro; anzi lasciarono sussistere (come si rileva dal massimario dell'ἴδιος λόγος) le preesistenti norme locali.

ABSTRACT

Although much information regarding Egyptian law can be derived from the papyri that have come down to us, it is nevertheless inappropriate to speak of a 'law of the papyri,' since a unified legal system never consolidated, developing in its own evolution. The main interest of papyrological studies lies rather in the possibility of comparing the different legal needs of individual nationalities and observing their mutual receptions and borrowings. The Roman conquerors did not import their law in the first centuries, except for relations among themselves. On the contrary, they allowed the pre-existing local norms to persist (as noted in the *maximarium* of the ἴδιος λόγος).

PAROLE CHIAVE

Papiri
Diritto postfaraonico
Diritto romano-ellenico
Tolomei
ἴδιος λόγος

KEYWORDS

Papyri
Roman-Hellenic Law
Postpharaonic Law
Ptolemies
ἴδιος λόγος

Contributo non sottoposto a referaggio “double blind”, trattandosi di lavoro storicizzato.